

*Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale*

**SCHEMA DI CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE
RECANTE PATTI E CONDIZIONI PER LA PRESTAZIONE
DI SERVIZI TECNICI**

AI SENSI DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.e s.m.i.

Oggetto specifico:

progettazione definitiva
progettazione esecutiva
direzione dei lavori

coordinamento della sicurezza in progettazione
comprese tutte le prestazioni professionali accessorie

relative al servizio di “Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione di un nuovo ponte ferroviario atto al completamento del sistema ferroviario portuale - Progetto CEF “Veneto Region coordinated initiative enhancing core intermodal nodes - Veneto Intermodal” (2018-IT-TM-0057-S)”

CUP: eventuale (indicato nella lettera d’ordine)

CIG: (indicato nella lettera d’ordine)

PREMESSE

Con decretazione n°2019.0000684 del il 09 gennaio 2020 è stata autorizzata la spesa e la modalità a contrarre inerente l’incarico di **“Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione di un nuovo ponte ferroviario atto al completamento del sistema ferroviario portuale - Progetto CEF “Veneto Region coordinated initiative enhancing core intermodal nodes - Veneto Intermodal” (2018-IT-TM-0057-S)”**.

Tutto ciò premesso, ritenute parte integranti e sostanziali del presente atto le premesse di cui sopra, si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell’incarico)

1. l’Ing. _____, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di _____ al n. _____ sez. _____, con studio professionale in _____, via _____, _____ (c.f. _____, P.IVA _____), di seguito denominato semplicemente **«tecnico incaricato»** si impegna ad assumere, come con il presente atto assume, l’incarico, affidato dalla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, di seguito denominata semplicemente **«amministrazione committente»**, relativamente ai seguenti servizi tecnici:

- progettazione definitiva (ai sensi dell’art. 23, co.7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

- progettazione esecutiva (ai sensi dell'art. 23, co. 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)
- coordinamento per la sicurezza in progettazione (ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81)

comprese tutte le prestazioni professionali accessorie relativi all'intervento di **“Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione di un nuovo ponte ferroviario atto al completamento del sistema ferroviario portuale - Progetto CEF “Veneto Region coordinated initiative enhancing core intermodal nodes - Veneto Intermodal” (2018-IT-TM-0057-S)”**.

2. Le modalità di esecuzione del servizio (svolgimento di tutte le prestazioni) e di redazione degli elaborati, oltre che conformi alla procedure PR 07 (Progettazione) e PR 08 (Affidamento di forniture, servizi e lavori per la direzione tecnica) dell'amministrazione committente, dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., dalle Linee Guida ANAC, dalle norme di settore anche se non espressamente richiamate, dalle norme ove ancora applicabili contenute nel D.P.R. 207/2010.
3. Il tecnico incaricato dovrà inoltre adeguarsi agli ordini e/o indicazioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, ove nell'oggetto del presente incarico rientrino le attività di progettazione definitiva e progettazione esecutiva, il tecnico incaricato si obbliga a introdurre nel progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dalle competenti autorità a cui il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
4. Il tecnico Incaricato è tenuto a svolgere con competenza e diligenza l'incarico e ad eseguire e produrre quanto necessario alla completa definizione dello stesso, con emissione del pertinente certificato di collaudo.
5. Sarà cura del Responsabile Unico del Procedimento provvedere a trasmettere al tecnico incaricato la prescritta documentazione.
6. Il tecnico incaricato dichiara altresì di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate per l'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente disciplinare.
7. Il tecnico incaricato dichiara di trovarsi in condizioni di compatibilità, non intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale.

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione committente medesima, con l'obbligo

specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in quanto descritto all'art. 1, con la precisazione che le stesse devono essere rese sulla base delle direttive che saranno impartite dal Responsabile del Procedimento coadiuvato, ove del caso, dai propri collaboratori.
2. Per il dettaglio delle prestazioni ordinarie, con le prestazioni accessorie connesse e le prestazioni specialistiche, si rimanda alla specifica normativa tecnica, prove comprese.
3. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'amministrazione committente abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
4. Sono esclusi gli oneri per la predisposizione delle prove di carico, gli oneri per il prelievo dei materiali e quelli per l'esecuzione delle prove di laboratorio, gli oneri per la fornitura e predisposizione della strumentazione necessaria per il monitoraggio, indagini geologiche – geotecniche, chimico-fisico, rilievi topografici.

Art. 4. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Qualsiasi ulteriore prestazione, non prevista dal presente contratto, dovrà essere regolamentata esclusivamente in forma scritta, a pena del mancato riconoscimento.

Art. 5. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile all'amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
2. L'amministrazione committente si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti.
3. Ove l'incaricato lo ritenga opportuno, può avvalersi di propri ausiliari con oneri a proprio carico, fermo restando in capo all'incaricato la piena responsabilità circa la buona e tempestiva esecuzione dell'incarico. L'amministrazione committente rimane estranea ad ogni rapporto e controversia intercorrente tra l'incaricato e soggetti di cui esso intenda avvalersi, riservandosi di intervenire a propria tutela, per eventuali carenze di qualsiasi genere che venga a riscontrare nella operatività.
4. L'amministrazione committente è tenuta a fornire al "Tecnico incaricato", prima dell'inizio della prestazione, il Progetto di fattibilità Tecnico-Economica.
5. Il tecnico incaricato, a completamento della prestazione, dovrà produrre la documentazione prevista dalla normativa vigente in duplice copia cartacea firmata da tutti i soggetti incaricati; ove nell'oggetto del presente incarico rientrino le attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, dovrà essere prodotta una copia su supporto informatico editabile

(dwg, xls, doc) e una copia non editabile (pdf e p7m), fermo restando quanto previsto dalla procedura PR 07 (progettazione) di Adsp.

6. Ove nell'oggetto del presente incarico rientrino le attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, nel corso di tali attività, il tecnico incaricato è tenuto alla redazione dei verbali di riunione con il Responsabile Unico del Procedimento, nonché con tutti i soggetti indicati dal Responsabile Unico del Procedimento. I verbali si intendono approvati dal Responsabile Unico del Procedimento entro 5 giorni dal loro invio, a mezzo posta elettronica. (andrea.menin@port.venice.it).
7. Ove nell'oggetto del presente incarico rientrino le attività di progettazione definitiva e/o progettazione esecutiva, nel corso di tali attività, il tecnico incaricato dovrà essere disponibile a fornire chiarimenti sul progetto e supporto progettuale in fase di esecuzione dei lavori. L'amministrazione committente potrà trattenere il 5% del corrispettivo previsto al successivo art. 11, fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori e comunque non oltre due anni dall'espletamento del servizio.

Art. 6. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal Responsabile del Procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.
3. Il tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile del Procedimento.

Art. 7. (Durata dell'incarico)

1. Ove nell'oggetto del presente incarico rientrino le attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in Progettazione, il termine per il completamento delle relative prestazioni decorre dalla data di avvio del servizio, secondo apposito verbale. Il termine per l'espletamento delle prestazioni, risulta il seguente:
 - Per la redazione del Progetto Definitivo 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di cui sopra;
 - Per la redazione del Progetto Esecutivo 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di cui sopra;
 - Per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di cui sopra;
2. In tutti i casi, eventuali sospensioni e proroghe dovranno essere verbalizzate in forma scritta.

Art. 8. (Penali)

1. Ove nell'oggetto del presente incarico rientrino le attività di progettazione di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in Progettazione il ritardo nella consegna della documentazione di competenza dell'incarico, relativa ai lavori appaltati, comporta una penale pari al 2% dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 10, per ogni giorno oltre i termini previsti all'art.7.
2. Sono altresì previste trattenute pari allo 0,1% dell'importo contrattuale ogni 5 errori macroscopici, sintomatici di una mancata rilettura della documentazione prodotta.
3. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.
4. Al fine dell'approvazione del servizio svolto, nel caso si riscontrino errori macroscopici nella documentazione (come riferimenti di legge errati, materiali errati, riferimenti non pertinenti con l'oggetto dei lavori, etc...) si applicherà una trattenuta paria al 0,1% per ogni errore.

Art. 9. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui al precedente articolo 8 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.
2. E' facoltà dell'amministrazione committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
3. La risoluzione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
4. Qualora la prestazione, per motivi non dipendenti dal tecnico incaricato, si protragga oltre sei mesi i tempi stabiliti al precedente art. 7, è facoltà del tecnico incaricato richiedere di concordare con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale un compenso aggiuntivo rispetto a quanto pattuito nel successivo art. 10, in relazione alla maggior durata stessa. Qualora, se richiesto, non si pervenga ad un accordo sul compenso per la maggior durata della prestazione, l'incarico si intende risolto al termine indicato all'art.7, franchigia semestrale compresa, senza che spetti al tecnico incaricato alcun compenso oltre a quanto già pattuito.
5. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 10. (Determinazione dei compensi)

1. Il corrispettivo per onorari e spese, immodificabile ai sensi dell'articolo 2233 C.C., onnicomprensivo per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, ammonta ad €

2. I compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati anche in base alle tariffe professionali vigenti, in relazione alle categorie e classi dei lavori, come da offerta; l'eventuale utilizzo degli elementi della tariffa professionale è fatto al solo fine di valutarne la non manifesta irrazionalità, il contenuto descrittivo e la congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'articolo 2233 del codice civile.
3. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge, ove ne sia prevista l'imponibilità ai sensi del DPR n° 633 del 26/10/1972 e s.m.i..
4. Le eventuali anticipazioni per conto del Committente, esenti I.V.A. ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 633/72 e s.m.i. quali bolli e diritti vari, saranno rimborsate a parte, su base documentale di quanto sostenuto.
5. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.
6. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.
7. In caso di interruzione dell'incarico per cause indipendenti dalla volontà dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale il "Tecnico incaricato" si intende compensato con le somme concordate senza possibilità di vantare altri compensi. Tale facoltà viene esercitata in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del C.C., non darà diritto ad alcun indennizzo per la quota di prestazione non eseguita, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate.
8. I compensi sono indipendenti dalla durata della prestazione salvo quanto specificato al punto 4 del precedente articolo 9.
9. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Art. 11. (Modalità e tempistiche di corresponsione dei compensi)

1. I compensi, così come stabiliti all'articolo 10, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte, su fattura emessa dal tecnico incaricato in formato elettronico. I termini di pagamento sono fissati a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di regolare fattura, fatto salvo quanto previsto dall'art.4 comma 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, tenuto conto dell'oggetto del presente affidamento. Ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n° 136, tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.
2. I compensi professionali e gli oneri ad essi relativi saranno corrisposti con le seguenti modalità:
 - progettazione definitiva: alla consegna dei rispettivi elaborati 80% dell'importo offerto per tale servizio;
 - progettazione definitiva: a verifica dei rispettivi elaborati 20% dell'importo offerto per tale servizio;

- progettazione esecutiva: alla consegna dei rispettivi elaborati 80% dell'importo offerto per tale servizio;
- progettazione esecutiva: a verifica e validazione dei rispettivi elaborati 20% dell'importo offerto per tale servizio;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: parimenti alle modalità indicate per la progettazione esecutiva;
- saldo di tutte le competenze all'emissione del Certificato di collaudo (o equivalente).

Art.12 (Tracciabilità dei pagamenti)

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13/10/2010 n. 136, il tecnico incaricato, con l'accettazione dell'incarico e la sottoscrizione del presente contratto disciplinare, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima, a pena di nullità assoluta del contratto.
2. Lo stesso si impegna a dare immediata comunicazione all' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti determina la risoluzione, di diritto, del contratto, risoluzione imputabile in via esclusiva ai predetti soggetti.
4. L'affidatario è tenuto a comunicare all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale:
 - a. Gli estremi che identificano il conto corrente bancario o postale dedicato, con l'indicazione dell'oggetto della prestazione oggetto degli obblighi di tracciabilità.
 - b. Codice fiscale e generalità delle persone delegate ad operare sugli stessi.
 - c. Ogni modifica dei dati trasmessi.

Art.13 (Modalità di fatturazione)

1. Si specifica che nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è obbligatoria la Fatturazione Elettronica.
2. I dati necessari per la generazione della fatturazione elettronica, sono i seguenti:
 - Denominazione Ente: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
 - Codice Identificativo di Gara (CIG): *(indicato nella lettera d'ordine)*
 - Codice Univoco ufficio: **UFVVY9** *(indicato nella lettera d'ordine)*
 - Riferimento interno di affidamento *(indicato nella lettera d'ordine)*
3. Al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica, il cui formato è descritto nell'allegato A al D.M. n. 55/2013 e nelle "specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio", si segnala che, il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unitario Progetto (CUP), quest'ultimo da inserire solo se indicato, devono essere inseriti nel blocco informativo 2.1.2 (Dati Ordine Acquisto), in corrispondenza degli elementi

denominati “Codice GIG” e “Codice CUP”, del tracciato della fattura elettronica la cui rappresentazione tabellare è pubblicata sul sito www.fatturapa.gov.it.

4. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida” del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Pertanto si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

Art. 14. (Conferimenti verbali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della amministrazione committente. E' inoltre obbligato a far presente in forma scritta alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione entro 3 giorni dall'emergenza dell'evento.
2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'amministrazione committente affidante anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'amministrazione committente, per un numero di riunioni non superiore a quanto stabilito dal Responsabile unico del procedimento.

Art. 15. (Proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso al Tecnico incaricato, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Tecnico incaricato possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite al Tecnico medesimo.

Art. 16. (Definizione delle controversie)

1. La competenza esclusiva in caso di controversie è del Tribunale civile ordinario. Foro di Venezia, esclusa competenza arbitrale.

Art. 17. (Assicurazione)

2. Ove nell'oggetto del presente incarico rientrino le attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in Progettazione il tecnico incaricato è obbligato a depositare copia della propria assicurazione RC ed è altresì obbligato a contrarre specifica polizza relativamente al servizio svolto a favore dell'amministrazione.

Art. 18. (Clausole finali)

1. Con la sottoscrizione del presente atto il Tecnico incaricato ed l'Amministrazione committente, ai sensi del codice della privacy, autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.
2. Il presente disciplinare sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86 n.131 e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
4. Il Tecnico incaricato comunica, a tutti gli effetti di legge, il seguente indirizzo di posta elettronica certificata presso la quale inviare ogni comunicazione relativa al presente incarico:

Venezia, li _____

Il Direttore Tecnico e
Responsabile Unico del Procedimento

Per accettazione
Il Tecnico incaricato:

Ai sensi dell'art. 1341 del CC le parti approvano specificamente i seguenti articoli:

Art. 5. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico) - Art. 8. (Penali) - Art. 9. (Risoluzione del contratto) - Art. 10. (Determinazione dei compensi) - Art. 11. (Modalità e tempistiche di corresponsione dei compensi) - Art.12 (Tracciabilità dei pagamenti) - Art. 16. (Definizione delle controversie)

Il Direttore Tecnico
Responsabile Unico del Procedimento

Il Tecnico incaricato:
